PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo Euro 291,82.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso:

che con Decreto n. 152 del 16.12.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo Euro 291,82”;

Visti:

l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio" ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l’art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 che dispone di assegnare al Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo locale" del Dipartimento V le competenze in precedenza attribuite al Servizio 2 Impresa Turismo, contestualmente soppresso, al fine di curare la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze, ai sensi della delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016;

Premesso che:

in data 20/03/2012 il Dip V Servizio 2 "Impresa Turismo" ha emesso l'ordinanza ingiunzione n. 49/2012 a carico della ditta G. T., per mancato versamento delle tasse di concessione regionale, anni 2007/2008, per un importo pari ad Euro 1.124,31 oltre alle spese di procedimento e notifica;

che la ditta G. T. si è opposta al suddetto provvedimento di ingiunzione dinanzi al Giudice di Pace di Roma, eccependo l'inesistenza della violazione, poiché l'obbligazione era da ritenersi estinta dall'avvenuta esecuzione di prestazione diversa in luogo di quella dovuta, dietro consenso del creditore;

che il Giudice di Pace Civile di Roma - Sezione V, con sentenza n. 12850/2017 ha stabilito di: a) accogliere l'opposizione; b) annullare l'ingiunzione n. 49/2012; c) condannare la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali da distrarsi tutte in favore del difensore Avv. M. P.;

che con nota acquisita al protocollo CMRC 0146581 del 17/09/2018 l'Avv. M. P. ha trasmesso l'ordinanza R.G.N. 30405/2012 del Giudice Chiassai di correzione del mero errore materiale del nome dell'Avvocato difensore, annotata a margine della Sentenza 12850/2017;

che a seguito della trasmissione della Sentenza n. 12850/2017 da parte dell'Avvocatura dell'Ente, il Servizio 1 Dipartimento V ha richiesto con pec CMRC 0149795 del 21/09/2018 all'Avv. M. P. la documentazione necessaria per dare esecuzione alla sentenza;

che l'Avv. M.P., con pec CMRC 0149897 del 21/09/2018, ha trasmesso l'avviso di parcella, intestato alla Ditta G.T., per la liquidazione del suo consenso processuale che, in esecuzione della sentenza, ammonta ad un importo totale di Euro 291,82 come di seguito dettagliato:

€ 200,00 (Compensi Professionali)
€ 30,00 (15% spese generali)
€ 9,20 (C.P.A. 4%)
€ 52,62 (IVA 22%)
€ 291,82 Totale

Ritenuto di dover impegnare, per il pagamento delle suddette spese di lite, l'importo complessivo pari ad Euro 291,82 a favore dell'Avv. M. P.;

con determinazione dirigenziale R.U. 4397 del 18/10/2018 il Servizio 1 del Dipartimento V ha richiesto l'impegno di spesa di Euro 291,82 per adempiere all'esecuzione della Sentenza 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile, prevedendo una successiva deliberazione per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Pertanto, il debito di Euro 291,82 derivante dalla sopracitata sentenza esecutiva è stato liquidato, ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), ed ha trovato la seguente copertura finanziaria:

Intervento 1.6.1.8 - impegno 3000835/2018 - capitolo SENTEN - Art: 4 - Cdr UCE0502 – Cdc UCE0502 - Esercizio finanziario 2018;

che, con richiesta di mandato R.U.L. n.13454/2018 di Euro 291,82 si è provveduto a liquidare quanto dovuto all'Avvocato antistatario M. P. come stabilito in Sentenza, secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2010 del Ragioniere Generale "Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza - Procedura" e alla successiva nota CMRC-0042476 del 12/03/2018 del Segretario Generale, vigenti all'epoca;

Dato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 09.12.2020;

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Enti Locali" ha esaminato la proposta di deliberazione in data …….;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 291,82 rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione Civile, che accoglie il ricorso della Ditta G. T. in persona del legale rappresentante pro tempore annullando l'ordinanza ingiunzione n. 49/2012 del 20/03/2012 e condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avvocato antistatario M P.;

2. di dare atto che la spesa di Euro 291,82 trova copertura finanziaria sull'Intervento 1.6.1.8, impegno 3000835/2018, capitolo SENTEN, art. 4, Cdr UCE0502, Cdc UCE0502, Esercizio Finanziario 2018;

3. di disporre che il Servizio 1 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002.